



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 13/09/2018

FATTO

In data 19/03/2012 la ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 35.160,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 293,00 ciascuna.

In pendenza di rapporto, il contratto veniva dapprima ceduto ad altro intermediario e poi ad una società di cartolarizzazione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999. Tanto si legge nel conteggio estintivo dell'11/08/2017, prodotto dalla ricorrente, in virtù del quale, dopo la scadenza di 65 rate, la ricorrente estingueva anticipatamente il prestito. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 377,47 a titolo di ristoro di oneri non maturati.

Con reclamo datato 13/09/2017 la ricorrente chiedeva al resistente, succeduto al primo cessionario in virtù di operazione di fusione per incorporazione, il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati.

L'intermediario resistente vi rispondeva deducendo anzitutto di non poter avere evidenza dell'estinzione del finanziamento in quanto il credito relativo al finanziamento era stato ceduto ad altro soggetto giuridico unitamente a tutti i diritti di credito da esso derivanti, e nel merito dichiarando che quanto abbuonato era quanto dovuto per retrocessioni in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto; circa gli oneri assicurativi, invitava la ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicurativa emittente la polizza sottesa al finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con ricorso del 12/12/2017 la ricorrente insiste nella richiesta di rimborso per complessivi Euro 1.556,00, oltre spese legali.

Il resistente nelle controdeduzioni anzitutto ribadisce che il riconoscimento di somme in occasione dell'estinzione anticipata è di competenza della società cessionaria del contratto, che aveva peraltro redatto il conteggio estintivo e che ha in esclusiva la gestione amministrativa e contabile della posizione debitoria; nel merito poi deduce che all'art. 8 del contratto stipulato è previsto che il rimborso dei costi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è determinato in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto (che produce in copia non sottoscritta dalla ricorrente), in base al quale la quota rimborsabile delle commissioni per la rete distributiva è individuata nella misura massima del 60%; pertanto, nel conteggio estintivo si è proceduto a rimborsare gli oneri non maturati in base alla quota retrocedibile secondo il piano; l'art. 6 del contratto contiene una precisa elencazione delle attività remunerate dalle commissioni istruttoria e per la rete distributiva; le spese istruttorie hanno natura *up front*; infine, nulla è dovuto per oneri assicurativi non maturati; conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare si osserva che, essendo stato il contratto in lite ceduto, prima dell'estinzione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999 ad altro soggetto giuridico, il quale ha proceduto alla redazione e all'inoltro alla ricorrente del conteggio estintivo, ivi avvertendola dell'avvenuta cessione e rimarcando la propria esclusiva titolarità del rapporto, in tali ipotesi questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018) ritiene che il debitore ceduto, il quale agisca per il rimborso di oneri non maturati in virtù dell'estinzione anticipata, debba convenire solo ed esclusivamente il soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo, e dunque colui che risultava titolare del rapporto al momento dell'estinzione.

La circostanza è stata peraltro lamentata nelle proprie difese dal resistente, il quale invece è il successore del cedente.

Ne deriva l'assoluto difetto di legittimazione passiva del resistente nel procedimento in lite, con conseguente integrale rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI